

# **FONDAZIONE PARSEC**

## **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA**

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 02/03/21

## **INDICE**

PARTE I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1) Oggetto del regolamento.....	3
ART. 2) Normativa di riferimento .....	5
ART. 3) Adeguamento automatico degli importi e delle soglie comunitarie .....	5
PARTE II – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	5
PARTE III – CIG E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	5
PARTE IV – ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA .....	6
PARTE V – ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTO LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA .....	6
ART. 4) Determina a contrarre .....	6
ART. 5) Procedure per l’affidamento .....	6
ART. 6) Criteri di selezione del contraente .....	8
ART. 7) Commissione giudicatrice .....	8
ART. 8) Qualificazione.....	9
ART. 9) Aggiudicazione e stipula del contratto .....	9
ART. 10) Cauzioni.....	9
PARTE VI – FASE DI ESECUZIONE E PAGAMENTO.....	10
ART. 11) Esecuzione .....	10
ART. 12) Pagamento.....	10
PARTE VII – CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 13) CONTRATTI ESCLUSI .....	11
ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI .....	11

## PARTE I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1) Oggetto del regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione dei beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria necessari per l'attività di Fondazione Parsec Parco della Scienza e della Cultura (di seguito "Fondazione") nonché il conferimento da parte della Fondazione di servizi di consulenza, esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016<sup>1</sup>, per i quali sia presente l'impossibilità di far fronte all'incarico con personale interno alla Fondazione stessa.

1.2 Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni, servizi e lavori avvenga nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e sostenibilità energetica e ambientale. Inoltre, la Fondazione adotta specifiche misure per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In particolare, la Fondazione, nelle procedure semplificate di cui ai paragrafi successivi, garantisce in aderenza:

- al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse cui è preordinata;
- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

<sup>1</sup> Art. 17, comma 1, lettera d), D.lgs. 50/2016

*"Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*

.....

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

..."

- al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto;
- ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC.

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, la Fondazione applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Fondazione, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. L'eventuale affidamento o il reinvito al contraente uscente ha pertanto carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La Fondazione, in tale ipotesi, motiva la scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente.

1.3 Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti dal bando o dalla lettera d'invito,

ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

1.4 Nell'attività negoziale la Fondazione assicura inoltre il rispetto del sistema di deleghe e procure stabilite internamente e garantisce l'assenza di conflitto di interessi e l'adeguata gestione dei processi in materia di sicurezza del lavoro.

1.5 L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

1.6. In merito all'affidamento di incarichi di consulenza, ex art. 17, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016, la Fondazione assicura l'applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del Codice etico e del Piano Anticorruzione.

#### *ART. 2) Normativa di riferimento*

2.1 Le disposizioni del presente Regolamento sono dettate in conformità a quanto stabilito dal Codice, ed in particolare all'art. 36 dello stesso in materia di acquisiti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

#### *ART. 3) Adeguamento automatico degli importi e delle soglie comunitarie*

3.1 Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Codice subisca delle modifiche o integrazioni ad oggi non previste o comunque la materia subisca una nuova regolazione a livello nazionale o regionale, la Fondazione sarà tenuta ad adeguare il Regolamento alla normativa sopravvenuta, applicando comunque nelle more la disciplina nazionale o regionale applicabile.

### **PARTE II – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina uno o più Responsabili del procedimento (RUP) nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Codice, nelle Linee Guida n. 3 recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente. All'atto della nomina il soggetto individuato come RUP rilascia, al soggetto che gliela conferisce, una dichiarazione sostitutiva (nelle forme di cui al D.P.R. N. 445/2000) con la quale attesta che, per quanto noto, non sussistono per lui condizioni tali da generare conflitto di interessi, anche solo potenziale a norma dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, oppure se ve ne sono le dichiara, fornendo i dati di cui dispone al riguardo. Sarà sua cura (e sua responsabilità) aggiornarli e rendere eventuali dichiarazioni integrative, in caso di mutamento della sua condizione nel tempo.

### **PARTE III – CIG E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ciascuna procedura di affidamento è preceduta dall'acquisizione del CIG, con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Il CIG sarà inserito, oltre che negli atti di gara, anche nei contratti e negli strumenti di pagamento.

## **PARTE IV – ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

L'acquisto di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come stabilita nell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, viene effettuato secondo le procedure previste dal Codice e dalle specifiche normative di settore in vigore, se ed in quanto applicabili alla Fondazione, cui si rinvia.

## **PARTE V – ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTO LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

### *ART. 4) Determina a contrarre*

4.1 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente.

4.2 Nella determina a contrarre sono definiti gli elementi essenziali della procedura di affidamento. In particolare, il fabbisogno che legittima l'acquisizione, l'oggetto del contratto, gli elaborati contrattuali e progettuali, l'importo massimo stimato dell'affidamento e/o quello da porre a base d'asta, la relativa copertura economico-finanziaria, la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione dei concorrenti e delle offerte, le condizioni ed i termini essenziali per l'esecuzione, il nominativo del RUP cui compete l'affidamento.

4.3 La Determina è adottata dall'organo competente a stipulare il contratto e dotato dei relativi poteri di spesa e di rappresentanza, o da esso delegato o autorizzato.

4.4 Nei casi di affidamento diretto la determina a contrarre contiene in modo semplificato: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, ovvero che l'esito dell'aggiudicazione rimane subordinato all'espletamento dei controlli dei prescritti requisiti. In quest'ultimo caso l'ordine inviato al fornitore deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione del rapporto contrattuale ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

### *ART. 5) Procedure per l'affidamento*

5.1 L'acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene secondo le seguenti procedure semplificate:

a) per le spese minute per beni e servizi di importo inferiore a 150 euro è consentito l'utilizzo della cassa economale, con separata gestione e rendicontazione mensile;

- b) per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro mediante affidamento diretto previa acquisizione di un preventivo da parte di almeno un operatore economico o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;
- c) per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a diversi operatori economici, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;
- d) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente;
- e) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- f) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- g) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 60 del Codice.

Per lo svolgimento delle procedure di cui sopra la Fondazione può procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

5.2 L'amministrazione diretta consiste in acquisizioni effettuate dalla Fondazione con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.

5.3 Per l'individuazione del contraente il Responsabile del procedimento invia una lettera di invito agli operatori economici, la quale dovrà contenere le sotto indicate informazioni:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- f) l'eventuale richiesta di garanzie;
- g) la misura delle penali;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i) il nominativo del RUP;
- j) lo schema di contratto e il capitolato tecnico (se predisposti);

- k) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procede all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

### *ART. 6) Criteri di selezione del contraente*

6.1 Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono aggiudicati in base al criterio del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare:

- sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
  - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
  - i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
  - per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a).

6.2 In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all'importo fissato a base d'asta.

6.3 La Fondazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

### *ART. 7) Commissione giudicatrice*

7.1 Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Consiglio di Amministrazione nomina (a partire dal momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte) la Commissione giudicatrice, composta da esperti, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*".

7.2 Valgono per i membri della Commissione tutte le cause di incompatibilità e di astensione contemplate dalla vigente normativa. Come previsto dal comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del predetto articolo e ad ogni altra previsione normativa vigente. Ciascun membro di Commissione è obbligato e responsabile riguardo anche al necessario aggiornamento della dichiarazione da esso resa.

### *ART. 8) Qualificazione*

8.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo

80 del Codice nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

8.2 Tali requisiti vengono attestati al momento della partecipazione alla procedura mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

8.3 Prima dell'aggiudicazione definitiva si apre la fase di controllo del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 che avviene, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, tramite richiesta diretta alle varie amministrazioni competenti territorialmente (Inps/Inail, Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, Prefettura). In merito agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la Fondazione si avvale delle modalità di verifica semplificate di cui alle Linee guida ANAC n. 4.

### *ART. 9) Aggiudicazione e stipula del contratto*

9.1 Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro il RUP valuta il preventivo e propone l'aggiudicazione al Direttore Generale, che aggiudica.

9.2. Nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro la valutazione dei preventivi viene effettuata dal Responsabile del procedimento, nel caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, e da una Commissione Giudicatrice nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il RUP, ovvero la Commissione Giudicatrice, propongono l'aggiudicazione al Direttore Generale, che aggiudica.

9.3 L'aggiudicazione definitiva può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

9.4 La stipula del contratto, in caso di procedura negoziata e per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

### *ART. 10) Garanzie*

10.1 La Fondazione potrà richiedere, anche sulla base della tipologia e dell'importo dell'affidamento, garanzie per la partecipazione alla procedura e/o garanzie definitive.

## **PARTE VI – FASE DI ESECUZIONE E PAGAMENTO**

### *ART. 11) Esecuzione*

11.1 L'avvio dell'esecuzione è preceduto dalla nomina (se non già nominato) del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per servizi e forniture ovvero dal Direttore Lavori (DL) per l'affidamento di lavori. Sono previsti in capo a tali soggetti gli stessi obblighi dichiarativi previsti per il RUP nella precedente Parte II. Nel caso in cui manchi la nomina del DEC/DL tale ruolo resta in capo al Responsabile del settore cui afferisce l'acquisizione. Il RUP dirige tramite il DL/DEC l'esecuzione di ciascun contratto vigilando sull'esatto adempimento alle previsioni contrattuali e sul rispetto delle norme di legge.

### *ART. 12) Pagamento*

12.1 I pagamenti sono disposti dal Direttore della Fondazione entro il termine previsto dall'ordine/contratto ovvero, in mancanza, non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle fatture.

12.2 La liquidazione dei corrispettivi per beni, servizi e lavori è preceduta dalla verifica da parte del Responsabile del procedimento e del DEC/DL della regolare esecuzione delle prestazioni richieste, della regolarità fiscale e previdenziale (DURC) e delle ulteriori condizioni eventualmente pattuite.

## **PARTE VII – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA**

Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di comprovata specializzazione, con professionalità adeguata a quella oggetto dell'incarico. Al fine di comprovare la sussistenza di tale requisito la Fondazione valuta il *curriculum vitae* e precedenti attività professionali analoghe a quelle oggetto dell'incarico.

Il corrispettivo deve essere espressamente formalizzato nell'atto di incarico e deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della natura dell'incarico, valutando i valori remunerativi di mercato e le eventuali tariffe professionali di riferimento.

L'affidamento di tali incarichi può avvenire in via fiduciaria, anche senza previa consultazione di più professionisti, nel rispetto del principio di trasparenza, e previa acquisizione di specifico preventivo. La scelta del professionista deve essere effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione e deve essere formalmente motivata. Limitatamente agli incarichi per la difesa in giudizio, la motivazione potrà contemplare anche riferimenti al c.d. *intuitus personae* e comunque elementi di natura fiduciaria, anche eventualmente conseguenti all'esecuzione di precedenti attività simili o connesse.

L'affidamento al professionista deve essere formalizzato tramite specifica lettera d'incarico, contenente l'oggetto dell'incarico, il corrispettivo e la durata.

## **PARTE VIII – CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI**

### *ART. 13) CONTRATTI ESCLUSI*

13.1 Nel caso in cui la Fondazione dovesse operare in ambiti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, ovvero per attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, verrà assicurato il rispetto dei principi del Codice stesso.

### *ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI*

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento dovrà farsi riferimento al Codice e, in generale, alla normativa vigente.

14.2 Nessun contratto potrà essere frazionato artificialmente al fine di eludere norme vigenti ovvero procedure aziendali e/o regole del presente Regolamento.

14.3 Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal budget, dal programma degli investimenti, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

14.4 Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale, il che non costituisce in alcun modo avvio di gara d'appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica.